



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 2 del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - I.M.I.S. -
APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI
D'IMPOSTA PER IL 2021.

L'anno duemilaventuno addì **trentuno** mese di **marzo** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale e in modalità videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

VALORZ GIANLUCA	SINDACO	Presente
ANDREIS FABIO	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI LILIANA	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
BERRERA GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente
CESCHI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
CIRINA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
MENAPACE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
MORATTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
PANGRAZZI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
SARTORI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRI MARTA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri .

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - I.M.I.S. - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge Finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute al testo della normativa stessa;

Atteso che con deliberazione del Consiglio comunale 13 marzo 2015 n. 4 è stato deciso di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), costituito da n. 16 articoli, in seguito modificato con deliberazione n. 12 del 9 marzo 2016 e n. 3 del 29.03.2018;

Richiamati i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2020 nei quali, con riferimento alla manovra della fiscalità locale, la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte;

Dato atto come il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021 ha confermato anche per il 2021 le agevolazioni I.M.I.S. stabilite negli esercizi precedenti con la previsione dei relativi trasferimenti compensativi.

Che la legge provinciale 28 dicembre 2020 n. 16 (Legge di stabilità provinciale 2021) è intervenuta sugli articoli 5, 7, 8 e 14 della L.P. 14/2014 confermando per il 2021 quanto previsto nei precedenti anni di imposta ed in particolare le aliquote standard.

Preso atto che le aliquote standard per il 2020 determinate dalla sopra citata normativa, in quanto riconfermate per il 2021, sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse le A1, A8 e A9)	0,00%
Abitazione principale in cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,35%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lett. b) della L.P. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8, A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in cat. A/10, C/1, C/3, e D/2	0,55%
Fabbricati iscritti in cat. D1 con rendita inferiore o uguale ad Euro 75.000,00	0,55%
Fabbricati iscritti in cat. D1 con rendita superiore ad Euro 75.000,00	0,79%
Fabbricati iscritti in cat. D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad Euro 50.000,00	0,55%
Fabbricati iscritti in cat. D7 e D8 con rendita superiore ad Euro 50.000,00	0,79%
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%
Fabbricati iscritti in cat. D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad Euro 25.000,00	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad Euro 25.000,00	0,10%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune ha la facoltà di modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della Legge provinciale n. 14 del 2014 e s.m.;

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad Euro 280,00.-, che il Comune può aumentare fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Verificato che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari ad Euro 1.500,00.- che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Appurato che, con specifico riferimento alla manovra di bilancio dei Comuni per l'anno 2021, la mancata adozione di apposita delibera per la definizione delle aliquote, detrazioni e deduzioni comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore nell'anno 2020 di riconferma di quelle già applicate nel 2019. Tale aspetto assume particolare rilevanza per quanto riguarda le aliquote base agevolate, ora previste per alcune tipologie di attività produttive. Dette aliquote, infatti, sono state oggetto di accordo tra la Giunta Provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali in sede di Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale, rientrando nella più ampia manovra fiscale territoriale. In attuazione del citato impegno, i Comuni sono chiamati ad adottare per i fabbricati in questione, specifiche decisioni nell'ambito della deliberazione relative alle aliquote 2021, ribadendo ancora una volta che, in caso di mancata adozione del provvedimento deliberativo, troveranno applicazione per tali fabbricati le aliquote in vigore nel 2020 (0,79% o 0,895%) in luogo dell'aliquota base dello 0,55% prevista nella legge di stabilità provinciale approvata con L.P. 29.12.2017, n. 18;

Ricordato che con l'IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria "D", la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato;

Preso atto che del mancato introito relativamente alle abitazioni principali e delle relative pertinenze, si farà carico la Provincia Autonoma di Trento a mezzo del già citato fondo perequativo e che tale mancato gettito, secondo le attuali indicazioni, ammonterà ad Euro 15.500,00.-;

Appurato ulteriormente, come già anticipato sopra, che la Provincia si impegna a confermare il maggiore stanziamento previsto già per il 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del Fondo di Solidarietà per un importo pari al costo stimato in relazione alla manovra riferita alle attività produttive;

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle base imponibili di questo Comune;

Esaminate le modifiche al Regolamento, accluso alla presente deliberazione, come evidenziate nell'Allegato n. 1 alla presente deliberazione.

Ritenuto di proporre le seguenti aliquote IM.I.S. a valere sul 2021 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse le A1, A8 e A9)	0,00%		
Abitazione principale in cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,35%	280,00	
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lett. b) della L.P. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8, A9: - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7; - l'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.	0,00%		
Fattispecie per le quali è prevista un'aliquota agevolata (art. 8 c. 2 lett. e) L.P. 14/2014): - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in cat. A/10, C/1, C/3, e D/2	0,55%		
Fabbricati iscritti in cat. D1 con rendita inferiore o uguale ad Euro 75.000,00	0,55%		
Fabbricati iscritti in cat. D1 con rendita superiore ad Euro 75.000,00	0,79%		
Fabbricati iscritti in cat. D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad Euro 50.000,00	0,55%		
Fabbricati iscritti in cat. D7 e D8 con rendita superiore ad Euro 50.000,00	0,79%		

Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%		
Fabbricati iscritti in cat. D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad Euro 25.000,00	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad Euro 25.000,00	0,10%		1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Rilevato che a seguito della manovra sopra indicata il gettito IM.I.S. del Comune di Croviana per il 2021 ammonterà a Euro 228.000,00.- e che tale somma è stata iscritta nel bilancio di previsione nel Titolo I dell'entrata - cap. 2;

Considerato che sotto il profilo finanziario si presenta la necessità di optare per il versamento dell'imposta 2021 in due rate, aventi scadenza rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre così da confermare passate scelte ormai in uso dei contribuenti, scelta che potrà venir meno nel caso la finanziaria 2021 disponga anche per il corrente anno una deroga alle scadenze per i versamenti IM.I.S. con applicazione automatica ed obbligatoria, senza necessità di assunzione di provvedimenti da parte dei Comuni, di diverse modalità e termini.

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile in quanto la delibera deve essere esecutiva entro la data di approvazione del bilancio;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti

a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità vigente, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Atteso che la delibera deve essere esecutiva entro la data di approvazione del bilancio q quindi ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2021:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse le A1, A8 e A9)	0,00%		
Abitazione principale in cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,35%	280,00	
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lett. b) della L.P. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8, A9: - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7; - l'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.	0,00%		

Fattispecie per le quali è prevista un'aliquota agevolata (art. 8 c. 2 lett. e) L.P. 14/2014): - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in cat. A/10, C/1, C/3, e D/2	0,55%		
Fabbricati iscritti in cat. D1 con rendita inferiore o uguale ad Euro 75.000,00	0,55%		
Fabbricati iscritti in cat. D1 con rendita superiore ad Euro 75.000,00	0,79%		
Fabbricati iscritti in cat. D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad Euro 50.000,00	0,55%		
Fabbricati iscritti in cat. D7 e D8 con rendita superiore ad Euro 50.000,00	0,79%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%		
Fabbricati iscritti in cat. D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad Euro 25.000,00	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad Euro 25.000,00	0,10%		1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. Di prevedere il versamento dell'imposta 2021 in due rate nei termini di cui in narrativa salvo intervengano deroghe disciplinate da normative specifiche ed emergenziali.
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, secondo le modalità (unicamente telematica) entro il termine di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, come convertito alla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
con voti favorevoli n. n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 01/04/2021 al giorno 11/04/2021.

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Corviana, 12/04/2021

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Croviana, 01/04/2021

Segretario Comunale
Osele dott. Giorgio